

TESSERAMENTO - CASISTICA

Dati i numerosi quesiti, pervenuti in materia di tesseramento e che continuano a pervenire numerosi, anche telefonicamente, si rende necessario dare gli opportuni chiarimenti e redigere una mini-casistica delle questioni più ricorrenti con una premessa necessaria anche per superare ogni distinguo inutile ed improponibile.

PREMESSA

(A) La legislazione italiana al Presidente di una società sportiva (intendendosi attecnicamente sia un'associazione sia una società codicistica), che gestisce un impianto tennistico, attribuisce la responsabilità di concedere l'uso dei campi solo a chi è in possesso di un certificato medico di idoneità fisica all'attività agonistica o non agonistica.

Secondo la regolamentazione FIT, approvata quasi all'unanimità anche in Assemblea, non può essere ammesso ad utilizzare un campo da tennis chi non sia in possesso della tessera atleta o della tessera atleta non agonista.

Non ci sono eccezioni di alcun genere per cui a chiunque, – socio o frequentatore occasionale – che non sia in possesso della tessera atleta o tessera atleta non agonista, deve essere impedito di utilizzare i campi da tennis.

Nel caso in cui un socio o un frequentatore occasionale utilizzi un campo da tennis, senza avere la tessera atleta o la tessera atleta non agonista, scatta per il Presidente della società la responsabilità per infrazione disciplinare e, se malauguratamente il tennista muore, il Presidente è il primo a rispondere in sede penale di **omicidio colposo** ed ad essere esposto in sede civile all'**azione risarcitoria** milionaria dei parenti del defunto.

(B) La legge riguarda indistintamente **sia** le società affiliate alla Federazione Italiana Tennis, **sia** quelle affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva, **sia** quelle non affiliate ad alcun ente.

MINI-CASISTICA

Fatta questa necessaria premessa, doverosa perché molti Presidenti di società sportive non sono consapevoli delle loro responsabilità, va data risposta ai quesiti più frequenti.

1) **Basta una sola tessera**

Chi è in possesso di tessera atleta o tessera atleta non agonista, da qualunque affiliato sia stata rilasciata, può accedere a qualunque campo da tennis oltre a quelli della società di appartenenza; non è perciò necessario rifare altre tessere per chi va a giocare fuori della propria società.

2) **Tutti tesserati nessun escluso**

Tutti i soci di un affiliato devono essere tesserati almeno con una dei seguenti tipi di tessera:

1. **Tessera atleta**, per chi svolge attività agonistica
2. **Tessera atleta non agonista**, per chiunque utilizza un campo da tennis anche occasionalmente
3. **Tessera socio**, per tutti gli altri soci che non praticano attività sportiva, nessun escluso, senza eccezioni.

3) Seconda affiliazione ad un Ente di promozione sportiva

Quando una società, affiliata alla FIT, si affilia anche ad un Ente di Promozione Sportiva, tutti coloro, che utilizzano un campo da tennis – anche per attività gestite dall’Ente di promozione sportiva -, devono essere in possesso di tessera FIT (tessera atleta o tessera atleta non agonista).

4) Scuole tennis

Gli allievi delle scuole tennis, anche se queste non sono gestite direttamente dall’affiliato, devono essere tutti indistintamente tesserati alla FIT con questa differenza (provvisoria):

- a. gli **over 8** devono munirsi di tessera atleta o tessera atleta non agonista
- b. gli **under 8** (fin quando non sarà possibile per gli stessi effettuare il tesseramento di atleta non agonista) devono munirsi di tessera socio PREVIO deposito in ogni caso di certificazione medica di idoneità all’attività non agonistica.

5) Polisportive

Alcuni affiliati praticano altre attività sportive, oltre al tennis, ed a tale titolo si considerano polisportive e pretendono di affiliare solo la sezione tennis, tesserando solo gli appartenenti a tale sezione.

I casi sono due:

- a) se la società è una polisportiva vera e propria, con sezioni costituite in forma autonoma, rette da una specifica normativa (statuto o regolamento) prevista nello statuto sociale, l’affiliazione è consentita solo per la sezione tennis (o beach tennis o paddle) ed il tesseramento è obbligatorio solo per i soci di tali sezioni;
- b) se la società non è una polisportiva vera e propria, perché le c.d. “sezioni” non hanno autonomia normativa e gestionale, tutti i soci della società devono essere tesserati FIT, secondo le vigenti norme federali.

6) Impianti comunali

E’ necessario un chiarimento in merito alla situazione degli impianti comunali dati in concessione ad un affiliato FIT.

Quasi sempre in dette concessioni il Comune proprietario riserva alcune ore per la fruizione dei campi da parte di terzi non soci dell’affiliato; ad esempio scuole, residenti o altri.

Ci si chiede se questi non soci siano obbligati o meno a munirsi di certificazione medica di idoneità almeno per l’attività non agonistica e se siano obbligati a tesserarsi alla FIT.

Non vi è dubbio che tutti i cittadini, soci o non soci, sono soggetti all'obbligo di certificazione di idoneità fisica all'attività sportiva almeno non agonistica, e al tesseramento, per le seguenti motivazioni:

- 1) la tutela generale della salute dei cittadini è un'imposizione legislativa con validità *erga omnes*, per cui neppure i sindaci (concessionari di impianti sportivi) possono pretendere il mancato rispetto della legge;
- 2) la normativa richiamata è a tutela della salute sia del socio sia del non socio, per cui la certificazione medica è imperativa per tutti;
- 3) la verifica dell'idoneità all'attività non agonistica è responsabilità del Presidente dell'affiliato, per cui l'unico documento che attesti l'idoneità è la tessera FIT, che viene rilasciata previo deposito della certificazione medica.

7) Certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica

Il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica **non è valido** se non è conforme a quello dettato dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, che di seguito si riproduce.

**<<Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di
tipo non agonistico
D.M. 24 aprile 2013**

Sig.ra / Sig.....

Nata/o ail

residente a

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

(Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore) >>

Il che significa che il medico certificatore, che può essere anche il medico di base o il pediatra, deve:

- 1) **effettuare** la visita medica sulla persona,
- 2) **rilevare** i valori di pressione arteriosa,
- 3) **eseguire** un ECG elettrocardiogramma o **esaminare** il referto di un tracciato ECG anche se non recente, ma deve indicarne la data; per gli over 60 l'ECG deve essere eseguito annualmente).

Un certificato, non conforme a quello dettato dal decreto ministeriale, **non è valido ed è come inesistente.**

8) Certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica del tennis

La disciplina è contenuta nel Decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 che, per l' idoneità all'attività agonistica del tennis, prescrive tassativamente i seguenti accertamenti:

- 1) visita medica
- 2) esame completo delle urine
- 3) elettrocardiogramma a riposo
- 4) elettrocardiogramma dopo sforzo
- 5) spirografia.

Il certificato può essere rilasciato **solo** da strutture pubbliche oppure da organizzazioni private riconosciute o da medici sportivi entrambi autorizzati dall'ente Regione.

Un certificato, non rilasciato secondo lo schema allegato al Decreto ministeriale del febbraio 1982, **non è valido ed è come inesistente.**

SANZIONI

E' il caso di ribadire ancora una volta che il Presidente di affiliato, che contravviene alle leggi dello Stato ed ai Regolamenti FIT sopra richiamati, oltre ad assumere responsabilità **penali e civili**, è assoggettato a procedimento **disciplinare** da parte della FIT.